



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/11/2020 (punto N 6)

Delibera

N 1398

del 16/11/2020

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonio Davide BARRETTA

Direttore Antonio Davide BARRETTA

Oggetto:

Ulteriore proroga delle misure di semplificazione previste dalla DGR 421/2020 per la presentazione delle domande di anticipo e di SAL

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Assenti

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il DEFR 2021 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 30 luglio 2019, n. 49 "Approvazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021";

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio "recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea";

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2020) 5850 del 25 agosto 2020 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la propria deliberazione n. 1206 del 7 settembre 2020 con la quale è stato preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 con la sopra citata decisione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva il Programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Francia" e stabilisce che lo stesso è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella misura dell'85%;

Vista la propria deliberazione di n. 710 del 06-07-2015 con la quale la Giunta ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015, che approva il Programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)"

Vista la Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" in Italia CCI2014IT05SFOP015;

Vista la [Delibera di Giunta regionale n.1205 del 7.09.2020](#) di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale sono state assunte misure che, fra l'altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 421 del 30.03.2020 recante: "Interventi urgenti per il contenimento dei danni causati dall'emergenza COVID 19: misure a favore dei beneficiari pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali" che, nell'ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19, prevede alcune misure in favore dei beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali tra le quali anche misure di semplificazione per la presentazione delle domande a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori stabilendo alla lettera b) quanto segue:

b) per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto (fino all'80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, articolo 7, comma 2, nonché della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 articolo 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

Vista la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" e in particolare le modifiche introdotte all'articolo 78 commi 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies che prevedono:

"1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici

e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020."

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1034 del 27.07.2020 recante "Proroga delle misure di semplificazione previste dalla DGR 421/2020 per la presentazione delle domande di anticipo e di SAL", con la quale sono state prorogate fino al 31.10.2020 le semplificazioni per i soggetti beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali che hanno presentato o presenteranno domande a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori (SAL) previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020;

Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che proroga lo stato di emergenza al 31.01.2021;

Visto l'articolo 14 bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), inserito con la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022) che introduce, tra l'altro, modalità di rendicontazione semplificate per gli interventi a sostegno delle attività produttive;

Dato atto che le semplificazioni previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020, così come modificata dalla DGR n. 1034/2020, per i beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, dei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, sono state prorogate fino al 31 gennaio 2021 con DGR n. 1382 del 9 novembre 2020;

Ritenuto opportuno prorogare fino al 31 gennaio 2021 le semplificazioni previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020, così come modificata dalla DGR n. 1034/2020, per i beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali con riferimento alle domande presentate a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori (SAL), fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 1382/2020 e dall'art. 14 bis della LR n. 71/2017;

Ritenuto pertanto necessario, per i beneficiari e gli interventi di cui al punto precedente, modificare il punto 1, lettera b) della DGR 421/2020, così come modificata dalla DGR 1034/2020, nel modo seguente:

b) per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 gennaio 2021, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto (fino all'80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 7, comma 2, nonché della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

Ritenuto di precisare che il riferimento alla data del 31 gennaio 2021 trae origine dal citato DL 125/2020 e che pertanto si intende automaticamente rideterminato in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione formulato nella seduta del 12 novembre 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di prorogare fino al 31 gennaio 2021 le semplificazioni per i soggetti beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali che hanno presentato o presenteranno domande a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori (SAL) previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020, fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 1382/2020 e dall'art. 14 bis della LR n. 71/2017, e modificare pertanto il punto 1, lettera b) della DGR 421/2020, così come modificata dalla DGR 1034/2020, nel modo seguente:

b) per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 gennaio 2021, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto, (fino all'80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 7, comma 2, nonché della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle

eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

2) il riferimento alla data del 31 gennaio 2021 trae origine dal DL 125/2020 e pertanto si intende automaticamente rideterminato in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

3) di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi comunitari, alle Direzioni e ai Settori coinvolti di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

La Dirigente
Angelita Luciani

La Dirigente
Mara Sori

La Dirigente
Elena Calistri

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta